

N. d'Ord. 815 Pubblicata all'albo Pretorio on line Dal 05/10/2020 Al 20/10/2020 Il Messo NEGRONI M.	 <h2 style="margin: 0;">COMUNE di VIGNATE</h2> <p style="margin: 0;">Città Metropolitana di Milano CODICE 11127</p>		
	DELIBERA di CONSIGLIO COMUNALE	N. 46	DEL 30/09/2020
OGGETTO:	APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO SECONDO LA METODOLGIA ARERA - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020		

Sessione **ORDINARIA**
 Seduta **PUBBLICA**
 Convocazione **PRIMA**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
--

L'anno duemilaventi addì 30 del mese di Settembre alle ore 21:03, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla legge e dallo statuto, si è riunito il Consiglio Comunale in modalità "a distanza", tramite videoconferenza ai sensi dell'Art. 73 del DL n. 18 del 2020, sotto la presidenza del Sindaco Paolo Gobbi, che l'ha convocata.

Partecipa all'adunanza, in video conferenza, ed è incaricato della redazione del presente verbale, il Segretario Comunale d.ssa Francesca Lo Bruno

Intervengono tutti in videoconferenza i Signori:

	ASSENTI	PRESENTI
GOBBI PAOLO		SI
ANELLI NICCOLO'		SI
SCHIANTARELLI SILVIA		SI
OLIVERI FEDERICA		SI
BRIOSCHI FABRIZIO A.		SI
VERGANI EMILIO	SI	NO
BEKKALI YOUNES		SI
CATALFAMO MATTEO	SI	NO
MENNI FEDERICA		SI
BOSCARO DIEGO		SI
SARTORI MARGHERITA M.		SI
COSTA ROBERTO		SI
CALVI DANIELE		SI
TOTALE	2	11

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sig. GOBBI PAOLO – Sindaco pro tempore- dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



Deliberazione del Consiglio Comunale n. 46 del 30/09/2020

OGGETTO: “APPROVAZIONE PIANO FINANZIARIO SECONDO LA METODOLOGIA ARERA - APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) ANNO 2020”

IL CONSIGLIO COMUNALE

Alle ore 21:10 si collega in videoconferenza il Consigliere Comunale Emilio Vergani.

I consiglieri presenti sono 12.

Il consigliere Anelli si allontana dall'aula virtuale alle ore 21,55 per rientrare alle ore 21,56

Relaziona il punto all'ordine del giorno il Vicesindaco Brioschi, come da processo verbale
Uditi gli interventi del Consigliere Boscaro, del Vicesindaco Brioschi, del Consigliere Anelli e del Sindaco come da processo verbale.

Premesso che:

-l'art.1, c. 738, L. 160/2019 (Legge di Bilancio 2020), ha disposto, a decorrere dal 2020, l'abolizione della IUC (ex art. 1, c. 639, L. 147/2013 s.m.i.), ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI) di cui all'art. 1, c. 639-705, L. 147/2013 s.m.i. e destinata a finanziare i costi dei servizi di raccolta e smaltimento rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
-l'art. 1, c. 682, della L. 147/2013 s.m.i. prevede come il Comune ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 s.m.i. possa disciplinare nello specifico l'applicazione dei tributi;

Dato atto di come la presente Amministrazione abbia approvato con deliberazione n. 12 del 29.05.2020 il Regolamento per l'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI), adeguandolo alle vigenti disposizioni normative, sostituendo *in toto* il precedente Regolamento per l'applicazione dell'imposta unica comune (I.U.C.) approvato con deliberazione di C.C. n. 16 del 28.04.2014, successivamente modificato ed integrato dalle deliberazioni di C.C. n. 6 del 20.02.2017 e n. 74 del 23.12.2019;

Ricordato che la TARI:

- opera in sostituzione della Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani interni di cui al Capo III del D.Lgs. 507/1993, della Tariffa di igiene ambientale di cui al D.Lgs. 22/1997, della Tariffa integrata ambientale di cui al D.Lgs. 152/2006 nonché del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del D.L. 201/2011 (L. 211/2011);
- assume natura tributaria, salva l'ipotesi in cui i comuni che hanno realizzato sistemi puntuali di misurazione delle quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva (comma 677);
- deve garantire l'integrale copertura dei costi del servizio (commi 653-654);
- fa salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 504/1992 (comma 666);

Dato atto di come i costi relativi ai servizi di igiene urbana e smaltimento rifiuti siano riportati nel Piano Finanziario il quale è stato approvato dal C.C. con deliberazione n. 75 del 23.12.2019, relativo

all'annualità 2020, ai sensi della normativa allora vigente, ovvero il D.P.R. 158/1999 s.m.i., unitamente alla Relazione Tecnica dal gestore del servizio, CEM Ambiente S.p.A., sebbene, ai sensi dell'art. 1, c. 527, L. 205/2017, fossero state attribuite le funzioni di regolazione e di controllo del ciclo dei rifiuti ad AREA (Autorità Regolazione Energia Reti ed Ambiente) al fine di rendere omogenei i criteri tariffari e che tale autorità procedeva con l'emissione di una serie di deliberazione, ovvero:

- la delibera n. 443/2019 ridetermina i criteri di individuazione dei costi del servizio per la stesura del Piano Finanziario e tariffario già a decorrere dal 2020;
- la delibera n. 444/2019 introduce obblighi di trasparenza nella gestione del servizio di raccolta dei rifiuti oltre che nelle modalità di riscossione della TARI;

Considerata l'incertezza normativa che ha caratterizzato il periodo trascorso sia in ordine all'effettivo potere attribuito ad ARERA (in base al noto principio gerarchico delle fonti del diritto) sia in relazione alle misure più idonee da adottare nella fase emergenziale da COVID-19 e da cui è derivata la necessità di differire le scadenze delle diverse incombenze, oltre a riconoscere una serie di agevolazioni destinate primariamente alle utenze non domestiche le cui attività sono state particolarmente colpite dalla pandemia per effetto della quale sono state sospese (deliberazione n. 158/2020);

Tenuto conto, per le ragioni di cui sopra, di come con la deliberazione di C.C. n. 75 del 23.12.2019 venivano approvati il PEF (ante ARERA) e le tariffe per la tassa rifiuti relative all'anno 2020 con l'indicazione contestuale delle scadenze di pagamento, ovvero il 30 marzo, il 30 giugno ed il 4 dicembre p.v., successivamente per le prime due rate, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, veniva deliberata la proroga al 31 luglio ed al 30 settembre p.v.;

Rilevato pertanto come il termine di approvazione dei piani finanziari secondo i principi ARERA e delle tariffe TARI abbiamo subito molteplici proroghe sino al 30 settembre p.v., da ultimo per effetto della modifica normativa di cui alla legge di conversione del D. Rilancio (D.L. 34/2020 conv con mod. in L. 77/2020), in considerazione delle numerose criticità riscontrate dagli enti locali nell'adeguarsi agli standard stabiliti dall'autorità oltre che dall'incertezza normativa ed applicativa, situazione peraltro aggravata dalla nota situazione emergenziale da COVID-19;

Rilevato come il PEF 2020 redatto secondo la metodologia ARERA sia stata validato da soggetto autorizzato ed il costo del servizio di gestione dei rifiuti rappresenti la base per la determinazione delle tariffe, alcune delle quali sono soggette ad una riduzione di seguito specificata in forza dell'agevolazione riconosciuta dall'Autorità con deliberazione n. 158/2020 ma limitatamente alla quota variabile di talune utenze non domestiche, che durante il periodo emergenziale sono state costrette a sospendere le proprie attività economiche;

Dato atto di come l'Amministrazione debba coprire l'intero costo del servizio e ravvisata altresì l'incertezza di ricevere un contributo statale destinato a tale finalità, sebbene richiesto più volte dalla stessa ARERA, rendendo quindi necessario ricorrere alla quota di dividendo straordinario, quantificata in € 25.352,50, che sarà distribuita, in via del tutto eccezionale, ai comuni soci da parte di CEM Ambiente S.p.A. e strettamente destinato alle problematiche correlate al coronavirus, evidenziando altresì come ulteriori risorse destinate a tale finalità trovano copertura nel fondo erogato agli enti locali e di cui all'art. 106 del D.L. 34/2020 (conv con mod. in L. 77/2020) per concorrere ad assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19;

Dato atto che:

- l'art. 8 del D.P.R. 158/1999, dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;
- ai sensi dell'art. 14, c. 23, D.L. 201/2011 s.m.i. le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI), da applicare alle utenze domestiche e non domestiche per ciascun anno solare sono definite, nelle due componenti della quota fissa e della quota variabile, con deliberazione di Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di Previsione, con effetto per lo stesso esercizio finanziario, sulla base del Piano Finanziario relativo al servizio per l'anno medesimo;
- è stata redatta l'allegata proposta di adozione delle tariffe della Tassa sui Rifiuti, per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base del Piano Finanziario allegato e delle banche dati dei contribuenti, finalizzata ad assicurare la copertura integrale dei costi del servizio per l'anno 2020, in conformità a quanto previsto dal dettato normativo;

Constatato che le riduzioni della sola quota variabile siano obbligatorie per talune utenze non domestiche ed individuate alla deliberazione n. 158/2020, si ritiene di riconoscere:

- alle categorie di attività di cui all'All. 1 della sopraccitata deliberazione e rappresentate nella *Tabella 1a*, l'azzeramento della quota variabile per i giorni di chiusura di tali esercizi, riduzione operata d'ufficio che potrà tuttavia essere concessa per un numero di giorni superiore (rispetto a quelli definiti da ARERA);
- alle categorie di attività di cui all'All. 1 della sopraccitata deliberazione e rappresentate nella *Tabella 1b*, un riduzione massima del 25% (ovvero per un periodo massimo corrispondente ad un trimestre) della quota variabile per i giorni di chiusura di tali esercizi, a condizioni che la chiusura sia stata di almeno quindici giorni consecutivi;
- alle categorie di attività di cui all'All. 1 della sopraccitata deliberazione e rappresentate nella *Tabella 2*, un riduzione massima del 25% (ovvero per un periodo massimo corrispondente ad un trimestre) della quota variabile per i giorni di chiusura di tali esercizi, a condizione che la chiusura sia stata di almeno quindici giorni consecutivi e che sia stata presentata apposita dichiarazione di riduzione da parte dell'interessato;

Dato atto di come le attività indicate nel periodo precedente siano esercizi a cui debba riconoscersi: una riduzione d'ufficio per le *Tabelle 1a e 1b*, una riduzione massima pari al 25% per la *Tabella 2* attribuita a consuntivo al verificarsi delle suddette condizioni non riconoscendo, al contempo, alcuna riduzione della tassa per le attività di cui alla *Tabella 3* essendo tale scelta rimessa alla discrezionalità dell'Amministrazione;

Ritenuto, pertanto, di:

- fissare i coefficienti KB, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999 in misura non superiore al valore medio a quanto proposto dalle tabelle 2, 3 e 4 del citato D.P.R. 158/1999;
- di confermare il versamento dell'ultima (e terza) rata della Tassa sui Rifiuti (TARI), per l'anno 2020, al **4 Dicembre 2020**;

Il versamento della Tassa sui Rifiuti (TARI) potrà essere effettuato a mezzo Modello F24, di cui all'art. 17 del D.Lgs. 241/1997 s.m.i., ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali;

Constatato il versamento delle prime due rate, le cui scadenze sono state posticipate a causa del COVID-19, la terza rata resterà invece determinata a conguaglio ai sensi dell'art.15bis del D.L. 34.2019 (conv. in L. 58.2019) e che subordina l'efficacia delle tariffe dell'anno in corso alla trasmissione, entro il 14 ottobre, al MEF (mediante Portale del Federalismo Fiscale) e la successiva pubblicazione da parte di quest'ultimo entro il 28 ottobre, quest'ultimi termini differiti

rispettivamente al 31 ottobre e al 16 novembre 2020 (come da L. 77/2020 con cui è stato convertito con modificazione il D.L. Rilancio 34/2020);

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 174 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i., il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'art.15bis, del D.L. 34/2019, conv. in L. 58/2019, ha modificato l'art.13 del D.L. 201/2011, conv in L. 214/2011, prevedendo che *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.[omissis]”*;

Visti:

- lo Statuto del Contribuente, L 212/2000 s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 118/2011 s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- deliberazione ARERA n. 158/2020;
- D.L. 34/2020 conv. con mod. in L 77/2020;

Acquisiti agli atti i pareri favorevoli del Responsabile del Settore Finanziario espressi *ex artt.* 49 ed 153, comma 5, D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;

Rilevato come il presente atto sia stato posto all'attenzione dell'organo di revisione economico finanziaria ai fini dell'elaborazione del parere di cui all'articolo 239, comma 1, lettera b), n. 2), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n 267;

Con voti resi nei modi e nelle forme di legge; come di seguito:

presenti n. 12

favorevoli n. 8

astenuti n 0 (zero)

contrari n.4 (Boscaro, Sartori, Calvi, Costa)

DELIBERA

Per le motivazioni e nelle risultanze di cui in narrativa e qui date per integralmente riportate e trascritte:

1) di approvare il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani anno 2020, validato da soggetto autorizzato, e la Relazione tecnica entrambi redatti secondo i principi ARERA e che sostituiscono *in toto*, per effetto del sopravvenuto mutamento normativo, gli atti approvati nel

seduta del C.C. con deliberazione n. 75 del 23.12.2019, come da copia allegata alla presente proposta di delibera, di cui costituisce parte integrante e sostanziale (All. 1, 2 e 3);

2) di approvare le tariffe della Tassa sui Rifiuti (TARI) determinate sulla base del su citato Piano Finanziario redatto secondo i principi ARERA, con effetto dal 01.01.2020 oltre alle riduzioni obbligatorie riconosciute a causa del coronavirus, limitate alla quota variabile del tributo, e di cui all'All. 1 della deliberazione n. 158/2020 ed eccezione delle attività rappresentate alla *Tabella 3* (All. 4 tariffe);

3) di approvare le riduzioni alla quota variabile del tributo, e che trovano copertura nel contributo avente carattere eccezionale corrisposto da CEM Ambiente S.p.A. oltre che da un'eventuale quota di risorse stanziata secondo il riparto di cui al D.M. del 16.07.2020, conformemente a quanto previsto dall'art. 106 del D.L. 34/2020, conv. con mod. in L. 77/2020, per le utenze non domestiche di cui all'All. 1 della deliberazione n. 158/2020 ed eccezione delle attività rappresentate alla *Tabella 3*, ovvero:

-alle categorie di attività nella *Tabella 1a*, l'azzeramento della quota variabile per i giorni di chiusura di tali esercizi, riduzione operata d'ufficio che potrà tuttavia essere concessa per un numero di giorni superiore (rispetto a quelli definiti da ARERA) ove presentata apposita dichiarazione;

-alle categorie di attività nella *Tabella 1b*, un riduzione massima del 25% (ovvero per un periodo massimo corrispondente ad un trimestre) della quota variabile per i giorni di chiusura di tali esercizi, a condizioni che la chiusura sia stata di almeno quindici giorni consecutivi;

-alle categorie di attività nella *Tabella 2*, un riduzione massima del 25% (ovvero per un periodo massimo corrispondente ad un trimestre) della quota variabile per i giorni di chiusura di tali esercizi, a condizione che la chiusura sia stata di almeno quindici giorni consecutivi e che sia stata presentata apposita dichiarazione di riduzione da parte dell'interessato, il cui modulo sarà disponibile sul sito istituzionale del Comune di Vignate nel periodo immediatamente successivo all'approvazione del presente atto, entro il termine perentorio del 31 ottobre 2020;

4) di conferma, per l'anno 2020, la data della terza nonché ultima scadenza per il versamento della TARI al **4 Dicembre 2020**;

5) di dare atto che il versamento della Tassa sui Rifiuti (TARI) potrà essere effettuato a mezzo Modello F24, di cui all'art. 17 del D.Lgs. n° 241/1997 o tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali;

6) di dare atto altresì che sull'importo della Tassa sui Rifiuti (TARI) si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19, D.Lgs. 504/1992 s.m.i., nella misura percentuale deliberata dalla Città Metropolitana di Milano;

7) di prendere atto dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi *ex art.* 49 ed art. 147bis D.Lgs. 267/2000 s.m.i. oltre alla richiesta di parere avanzata nei confronti dell'organo di revisione ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 s.m.i.;

8) di pubblicare il presente atto sul sito istituzionale dell'Ente, impegnandosi altresì a dare la massima pubblicità al suddetto modulo di riduzione;

9) di demandare al Responsabile di Settore tutti gli adempimenti consequenziali tra cui quello di inoltrare telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro il termine di cui al D.L. 34.2019 (conv. in L. 58.2019);

Successivamente con voti resi nei modi e nelle forme di legge, come di seguito:

favorevoli n 8

astenuti n 0 (zero)

contrari n.4 (Boscaro, Sartori, Calvi, Costa)

DELIBERA

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs n. 267/2000.

La sottoscritta Dott.ssa Cristina Micheli, Responsabile del Settore Finanziario

Vista la proposta di deliberazione allegata;

Visto l'art. 49 - 1° comma del D.Lgs. n° 267/2000 - T.U.E.L.;

Visto l'art. 3 del vigente Regolamento sui controlli interni;

esprime parere favorevole in ordine alla **regolarità tecnica**, intesa come regolarità e correttezza del procedimento amministrativo svolto e dichiara che il presente atto non necessita di parere tecnico da parte di altro responsabile di Settore.

Vignate, lì 17.09.2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI
F.TO Dott.ssa Cristina Micheli

La sottoscritta Dott.ssa Cristina Micheli, Responsabile del Settore Finanziario:

Vista la proposta di deliberazione allegata;

Visto l'art. 49 - 1° comma del D.Lgs. n° 267/2000 - T.U.E.L.;

Visto l'art. 2 comma 1 a) del vigente Regolamento sui controlli interni;

esprime parere favorevole in ordine alla **regolarità contabile** dell'atto, ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267 e successive modifiche e integrazioni.

Vignate, lì 17.09.2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI
F.TO Dott.ssa Cristina Micheli

LETTO CONFERMATO E SOTTOSCRITTO

IL SINDACO
F.TO PAOLO GOBBI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO d.ssa FRANCESCA LO BRUNO

=====

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124 Dlgs 267 del 18 agosto 2000)

Il sottoscritto Segretario Generale attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata il giorno **05/10/2020** art. 124 Dlgs 267 del 18 agosto 2000) all'Albo Pretorio on line (art.32 c.1 legge 18/6/09 n.69) ove rimarrà esposta per quindici giorni consecutivi.

Vignate, **05/10/2020**

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO d.ssa FRANCESCA LO BRUNO

=====

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, pubblicata (art. 124 Dlgs 267 del 18 agosto 2000) all'Albo Pretorio on line art.32 c.1 legge 18/6/09 n. 69 per quindici giorni, dal **05/10/2020** al **20/10/2020** ed è divenuta esecutiva.

Vignate, **05/10/2020**

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to d.ssa FRANCESCA LO BRUNO

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE PER USO AMMINISTRATIVO

Vignate, **05/10/2020**

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to d.ssa FRANCESCA LO BRUNO